



Associazione Radioamatori Italiani
Sezione di Varese A.P.S.

L.go Lanciotto Gigli 2, 21100 Varese

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 1 Premessa

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Varese APS, di seguito denominata "Associazione", in conformità a quanto previsto dallo Statuto ed alle disposizioni legislative in vigore, ispirati a principi di democraticità, pari opportunità nonché uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art.2 Il consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è un organo sociale dell'Associazione, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo entro il 14/01 dell' anno delle elezioni con propria delibera determina il numero dei Consiglieri che dovranno essere eletti e stabilisce la data delle elezioni, che in via ordinaria dovrà avvenire entro il 30/04. La delibera dovrà essere portata a conoscenza dei soci attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e/o comunicazione a mezzo email ordinaria, che dovrà avvenire entro lo scadere del giorno successivo. Le candidature su apposito modulo dovranno essere inviate a mezzo email o consegnate di persona in segreteria. Tra la pubblicazione della Lista Elettorale definitiva e la data dell'Assemblea e delle votazioni dovranno decorrere almeno 30 giorni.

Art. 3 Soci elettori

Sono elettori tutti i Soci "ordinari", "familiari", "giovani", "onorari" in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea Elettiva. I Soci minori di anni diciotto hanno diritto di voto, che viene espresso tramite chi esercita la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 4 Deleghe

1. Per votare le cariche sociali, ogni socio in caso di impedimento a partecipare in persona può farsi rappresentare, in Assemblea, da un solo altro associato, a mezzo delega. Allo stesso associato non possono essere conferite più di 2 deleghe.
2. La delega deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo scaricabile anche in calce alla convocazione e può essere inviata a mezzo mail all'indirizzo info@arivarese.it o essere consegnata prima dell'inizio dell'Assemblea al Presidente dell'Assemblea. **In entrambi i casi**

la delega deve essere accompagnata da copia del documento di riconoscimento del delegante pena la non validità della delega stessa.

3. L'iscritto votante, in possesso di delega, riceverà la rispettiva scheda per l'espressione del voto.

Capo II – L'elettorato passivo

Art. 5 Soci eleggibili

Gli associati per poter presentare la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio Direttivo, devono essere in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:

1. aver compiuto la maggiore età (18 anni)
2. essere iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati
3. essere in regola con il pagamento della quota associativa
4. essere esenti da condanne penali passate in giudicato per reati aventi pena edittale massima uguale od oltre i 6 anni;
5. non essere in stato di incompatibilità così come definito nello Statuto Sociale, ossia di essere indipendente da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Il possesso dei requisiti di cui al punto 4) e 5) sono autocertificati. L'accertata falsità della autocertificazione comporterà la immediata decadenza dalla carica sociale eventualmente ricoperta. L'associato avente diritto deve presentare la propria candidatura secondo la modulistica, la procedura, i tempi e le modalità indicati dalla Segreteria dell'Associazione, nonché pubblicati con il dovuto anticipo sul relativo sito internet.

Art. 6 Numero dei Soci eleggibili alle cariche

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati, come da art.17 dello statuto.

Art. 7 Gratuità delle cariche sociali

Le cariche sociali elettive, quelle dei Delegati, così come gli incarichi, sono a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato (da lavoro dipendente, di prestazione coordinata e continuativa, o d'altra natura), a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione d'incarico.

Art. 8 Casi di ineleggibilità, compatibilità e incompatibilità

I membri della Commissione Elettorale e gli Scrutatori di seggio non possono essere eletti Consiglieri. Saranno considerate inammissibili le candidature in mancanza dei requisiti stabiliti dall'articolo 5. Colui che è stato escluso dalla Commissione Elettorale, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della stessa può presentare ricorso al Consiglio Direttivo a mezzo email, indirizzato al Presidente della Associazione all' indirizzo comunicato in sede di convocazione. Il Consiglio Direttivo decide entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione alla Commissione Elettorale. Se il giorno della scadenza del termine per il ricorso o quello della decisione del Consiglio Direttivo scade di domenica, il termine di scadenza è prorogato al giorno successivo.

Art. 9 Candidature

Entro il termine temporale di cui al successivo art. 10, il Socio, utilizzando l'Allegato B del presente Regolamento, deve comunicare al Consiglio e alla Commissione elettorale la propria candidatura con allegato un breve curriculum, per consentire alla Commissione Elettorale di verificare la sua candidabilità ed eleggibilità.

L'eleggibilità di un Socio che non si sia candidato, ma che abbia ricevuto delle preferenze in sede di elezione, viene verificata dalla Commissione Elettorale ex post.

Art. 10 Termine temporale di presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature alle cariche sociali ha inizio dalla data di pubblicazione della delibera di convocazione dell'assemblea. Ai soci dovrà essere concesso il termine di almeno 30 giorni dalla data di comunicazione per la presentazione delle loro candidature.

Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni antecedenti la data di fissazione dell'Assemblea Elettorale (in questo computo si esclude il giorno dell'Assemblea). Il termine di presentazione deve essere specificato nella delibera di convocazione.

Capo III - COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 11 Nomina e composizione

Al fine di garantire trasparenza e imparzialità nello svolgimento delle operazioni elettorali finalizzate all'elezione del Consiglio Direttivo e delle altre eventuali cariche, il Consiglio Direttivo uscente procede, entro 7 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, alla nomina di una Commissione Elettorale, formata da n° 3 (tre) componenti, anche scelti fra i non associati, uno dei quali avrà il ruolo di Coordinatore. Può essere prevista la nomina di due supplenti. La proposta dei nominativi è di competenza del Presidente dell'Associazione che tuttavia dovrà escludere quelli riferiti ai Consiglieri uscenti e ai candidati alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

La Commissione si riunisce

- entro i 7 giorni successivi alla nomina, se posteriore al termine di presentazione delle candidature
- entro 7 giorni dal termine per la presentazione delle candidature

su convocazione del Coordinatore della stessa per le attività iniziali.

Art. 12 Validità costituzione

La Commissione elettorale si considera validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti.

Art. 13 Durata in carica e divieto di compenso

La Commissione Elettorale resta in carica per trenta giorni dopo la proclamazione degli eletti. Nessun compenso è dovuto ai suoi componenti.

Art. 14 Coordinatore della Commissione Elettorale e modalità di convocazione

I componenti della Commissione Elettorale, nel corso della prima riunione, scelgono fra loro il Coordinatore e concordano le modalità di convocazione dei successivi incontri. Le successive convocazioni della Commissione Elettorale vengono effettuate dal Coordinatore, che redige un breve e sintetico verbale delle riunioni, sottoscritto da tutti i presenti.

Art. 15 Facoltà e compiti della Commissione Elettorale

La Commissione elettorale dovrà sollecitare i soci ad avanzare le candidature, tenendo possibilmente conto delle motivazioni dei candidati, dell'impegno che intendono dedicare, delle esperienze maturate e dei programmi proposti.

Essa può accedere ai dati comunicati dai candidati ed a quelli trattati dalla Sezione, rimanendo nei limiti operativi di non eccedenza e riservatezza come previsti dal GDPR 679/2016. La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni dell'Assemblea Elettiva, con l'obiettivo di gestire al meglio le operazioni elettorali, in particolare:

Art. 15.1 Attività e compiti iniziali

- Alla prima convocazione, la commissione elettorale procede ad esaminare le candidature, esclude quelle non rispettose dello Statuto e dell' art 5 del presente Regolamento, redige la lista elettorale provvisoria e comunica entro lo stesso giorno la decisione di eventuale esclusione all' interessato; a supporto delle proprie mansioni, può essere assistita dal Segretario dell'Associazione.
- La commissione, se non vi è opposizione alla esclusione, redige la lista elettorale definitiva che è il testo della scheda elettorale. Il Segretario della Associazione porta, entro due giorni, la lista dei candidati a conoscenza dei soci attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione a mezzo email ordinaria che dovrà avvenire nello stesso giorno. La comunicazione via posta ordinaria deve essere effettuata entro 5 giorni.
- La commissione prepara le schede elettorali per la votazione a mezzo posta, come da art. 20 del presente regolamento, autenticandole e vidimandole.

Art. 15.2 Attività e compiti prima delle elezioni, nei tempi previsti:

- verifica la candidabilità e l'eleggibilità dei Soci che hanno presentato l'apposita domanda;
- comunica eventuali motivazioni di incandidabilità del socio al Consiglio che prenderà la decisione finale;
- cura la pubblicazione della lista dei candidati eleggibili presso la Sede della Sezione;
- organizza gli spazi deputati al seggio elettorale, in modo che siano garantite la riservatezza e la segretezza del voto;
- predisporre, in collaborazione con la Segreteria della Sezione e in tempo utile, l'elenco dei Soci con diritto di voto in quantità utile di copie, un numero congruo di schede elettorali e il materiale di cancelleria.

Art. 15.3 Attività e compiti in sede di Assemblea Elettiva:

- presenza alle operazioni elettorali, vigilando sulla regolarità, al seggio ed allo scrutinio per coadiuvare gli scrutatori in caso di dubbi o necessità;
- verifica il potere di voto dei Soci elettori; nell'espletamento di questa funzione può essere coadiuvata dal personale di Segreteria della Sezione;
- verifica la regolarità delle deleghe in sede elettorale;

- verifica ex post la candidabilità (assenza delle condizioni elencate all'art. 5 del presente Regolamento), nonché l'eleggibilità (e la disponibilità del Socio ad accettare la carica) dei Soci che hanno ricevuto delle preferenze, ma che non si erano candidati;
- Comunica all' assemblea in accordo con gli scrutatori il numero delle schede validate ed annulla quelle non utilizzate;
- provvede alla pubblicazione del verbale contenente i risultati delle votazioni e la proclamazione degli eletti

Art. 15.4 Attività e compiti successivi alle elezioni:

- accoglie i reclami dei Soci avverso i risultati delle elezioni ed esprime il proprio parere
- la Commissione Elettorale adotta, nel rispetto del presente Regolamento e dello Statuto sociale, tutti i provvedimenti opportuni per l'espletamento del proprio mandato, per il miglior andamento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché per il suo migliore e più celere funzionamento.

Capo IV – Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 16 (Compiti preliminari all'Assemblea Elettiva)

- Il Consiglio, entro un giorno dalla delibera, provvede a comunicare ai Soci, mediante affissione di avviso in Sede e pubblicazione sul sito web e newsletter, le date d' inizio e di scadenza del periodo di presentazione delle candidature, come previsto dal precedente art. 2 e 6, e il numero dei candidati eleggibili alle cariche sociali.
- Come da art. 11 del presente regolamento, il Consiglio Direttivo nomina e convoca la Commissione Elettorale.
- provvede all'affissione in Sezione e all'invio ai Soci a mezzo posta (o in forma elettronica) della comunicazione di indizione dell'Assemblea Elettiva con le indicazioni della data, del luogo e dell'ora della prima e della seconda convocazione, come da art.2 del presente regolamento.

Nella stessa comunicazione di convocazione il Consiglio:

- indica il numero dei Consiglieri
- indica il numero massimo di preferenze esprimibili in sede di votazione per ogni carica da eleggere;
- specifica obbligatoriamente che l'elettore può esprimere il proprio voto in favore anche di soci non candidati, ma con la riserva di controllo della loro eleggibilità;
- allega la delega, conforme all'Allegato A del presente Regolamento, in formato allegato o di link digitale riproducibile e stampabile per le comunicazioni tramite newsletter, per i soci che non volessero o potessero esprimere direttamente il proprio voto, specificando la necessità di allegare copia del documento di identità.

Capo V - Assemblea e scrutatori

Art. 17 (Nomina e compiti del Presidente dell'Assemblea)

I soci presenti all'Assemblea Elettiva ne eleggono il Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea Elettiva:

- propone i nominativi di 2 Scrutatori che dovranno essere nominati dall'Assemblea, come previsto dall'art. 17 dello Statuto Sociale;
- propone i nominativi di ulteriori due Scrutatori, qualora la complessità delle operazioni di voto e scrutinio lo richiedessero;
- conduce i lavori secondo l'ordine del giorno;
- coordina gli interventi e gestisce le problematiche che dovessero sorgere durante i lavori;

Art. 18 Seggio elettorale

Nel luogo deputato alle operazioni di voto viene costituito il seggio elettorale. Poiché lo Statuto Sociale prevede che sia l'Assemblea Elettiva a nominare gli Scrutatori, ed è opportuno che le operazioni di predisposizione delle elezioni siano preparate già prima dell'Assemblea, la Commissione Elettorale, coadiuvata se necessario dal personale di Segreteria della Sezione, si attiverà per tempo e consegnerà il "seggio" e quanto altro serve ai componenti del collegio degli Scrutatori, immediatamente dopo che l'Assemblea li ha nominati.

Art. 19 Elenchi da esporre presso il seggio

Gli elenchi in ordine alfabetico dei Consiglieri uscenti, nonché quelli dei candidati che hanno comunicato la propria disponibilità a candidarsi in tempo utile per le verifiche della Commissione elettorale, vanno affissi nei locali dell'Assemblea Elettiva e del seggio.

Art. 20 Scheda elettorale

La scheda elettorale deve essere conforme all'Allegato C del presente Regolamento.

In particolare, va prevista un'apposita sezione che contenga:

- la data dell'Assemblea elettiva,
- il nome dell'organo da rinnovare,
- il numero massimo di preferenze esprimibili,
- i nominativi dei candidati da eleggere in ordine alfabetico (con a lato un quadratino per indicare la preferenza)
- un congruo numero di righe in bianco per l'eventuale indicazione di voto a favore di soci non candidati.

Vanno inoltre riportate chiaramente le frasi:

"La preferenza può essere espressa anche per i soci non candidati, ma in questi casi l'idoneità sarà verificata ex post – tramite l'Allegato B- dalla Commissione Elettorale".

La scheda per votazione a mezzo posta deve chiaramente indicare "Voto a mezzo posta" per distinguerle dalle schede usate per il voto in presenza. Questo per evitare doppi voti o altri errori di conteggio.

Art. 21 Operazioni di voto

Da mezz'ora prima dell'inizio dell'Assemblea Elettiva, il Socio può presentarsi alle apposite postazioni munito della tessera sociale o di altro documento di riconoscimento.

Un elenco in ordine alfabetico dei Soci aventi diritto di voto viene predisposto e stampato dalla Segreteria della Sezione da consegnate agli addetti alle operazioni di voto per facilitare l'accreditamento degli elettori e la consegna delle schede elettorali.

Gli addetti alle operazioni di voto, verificati i poteri di voto per l'accreditamento all'Assemblea Elettiva, tanto dei Soci che si presenteranno di persona che dei Soci deleganti, registrano i nominativi su un "foglio presenze", conforme all'Allegato D, avendo cura di raccoglierne a lato la firma.

Verranno verificate anche tutte le schede ricevute a mezzo posta, evidenziando sugli elenchi elettorali i soci che hanno espresso il voto in tale modo.

Dichiarata l'apertura del seggio, prendono avvio le operazioni preliminari di voto. Un membro della Commissione elettorale provvederà a consegnare al Socio elettore, i cui poteri di voto e la non presenza tra i voti postali siano stati verificati, una scheda (o piu' schede in caso di delega) preventivamente timbrata e siglata dalla Commissione Elettorale. Il socio esprime il suo voto e consegna la scheda (o le schede) a uno Scrutatore.

È fatto divieto al socio votante di inserire la scheda elettorale nell'urna; è uno Scrutatore che riceve la scheda e la inserisce nell'urna, prendendo atto dell'operazione compiuta dal Socio e apponendo la propria firma o sigla o segno di spunta nell'elenco, ricevuto dalla Commissione Elettorale.

Il Coordinatore della Commissione Elettorale regolerà le operazioni di accesso, espressione del voto, allontanamento dal seggio, integrazione delle operazioni di verifica delle regolarità, ecc.

Art. 22 Modalità di voto

La votazione si svolge a scrutinio segreto.

La votazione può avvenire in presenza, a mezzo delega o con voto postale.

La preferenza viene espressa apponendo una "X" nell'apposito quadratino posto a lato dei nominativi dei candidati prestampati sulla scheda elettorale.

La preferenza può essere espressa anche per i soci non candidati, i cui nominativi non risultano quindi prestampati sulla scheda, scrivendone nelle apposite righe libere il cognome e nome, tenendo sempre conto che il numero complessivo delle preferenze non superi il massimo delle preferenze esprimibili. Sono valide anche le preferenze riportanti solamente il cognome a patto che sia unico tra tutti i soci della Sezione.

Ogni elettore può esprimere al massimo un numero di preferenze non superiore a $\frac{3}{4}$ dei candidati, come da art. 16 dello statuto.

La scheda elettorale, sia personale che per delega, deve essere consegnata alla Commissione Elettorale il giorno delle elezioni per essere inserita nell'apposita urna, conservata ben piegata e intatta fino al termine delle operazioni di voto. Le schede giunte a mezzo posta in una urna separata.

Art 22.1 Voto a mezzo posta

Il voto a mezzo posta avviene con la seguente modalità :

Il socio invia il proprio voto in doppia busta chiusa. La prima con indicazione del mittente e all' interno una copia di un documento di identità e la seconda busta da lettere bianca senza alcun segno chiusa con all' interno la scheda elettorale votata ai sensi del presente articolo. Si tiene conto delle votazioni a mezzo posta ordinaria, pervenute all' indirizzo designato, entro la mezzanotte del settimo giorno precedente alle votazioni.

Art. 23 Schede nulle

Saranno dichiarate nulle le schede:

- che presentano scritte o segni che possano far presupporre che l'elettore abbia voluto farsi identificare, cancellature di espressione di voto, o espressioni offensive;
- che non presentano sulla scheda la firma di un membro della Commissione Elettorale, apposta prima della consegna all'elettore;
- che presentano in modo errato l'espressione di voto;
- che esprimono un numero di preferenze superiore a quello previsto

Art. 24 Scrutinio

Concluse le operazioni di voto il collegio degli Scrutatori inizia le operazioni di spoglio, estraendo dalle urne le schede elettorali ed iniziando lo scrutinio prima dall'urna dei voti in presenza e in seguito i voti delle schede a mezzo posta.

Le operazioni di scrutinio dei voti manifestati avvengono contestualmente e senza interruzioni.

Con riferimento all'elenco dei candidati, la Commissione stessa deve:

1. assegnare a ogni candidato 1 (un) punto per ogni voto validamente espresso
2. redigere un elenco sulla base delle preferenze complessivamente assegnate ai singoli candidati votati alla carica di Consigliere.

Seguendo l'ordine decrescente, risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di preferenze fino al raggiungimento del numero stabilito ai sensi dell'art. 16 dello statuto

Terminate le operazioni di scrutinio, il collegio degli Scrutatori redige immediatamente il verbale delle operazioni di spoglio, sottoscritto da tutti i componenti del collegio degli Scrutatori, che viene consegnato alla Commissione Elettorale, unitamente alle schede elettorali utilizzate.

Dal verbale devono risultare con chiarezza il numero delle schede scrutinate, quelle valide, quelle bianche, quelle nulle, e la lista dei Soci votati con il numero delle preferenze da ognuno ricevute. Il numero delle schede scrutinate deve essere uguale a quello totale delle schede rilasciate dagli scrutatori, risultante dall'elenco. Qualora non lo fosse, in quanto qualche Socio potrebbe non aver consegnato la scheda dopo la votazione, dovrà esserne fatta menzione nel verbale.

Art. 25 Parità di voti e Proclamazione

Avvenuto lo scrutinio delle schede, sono proclamati eletti, nel numero previsto, alla carica di Consiglieri, i Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di iscrizione all'Associazione, nel caso di eguale anzianità di associazione, risulta eletto/a il/la socio/a più giovane di età.

Art. 26 Reclami contro il risultato delle votazioni

Qualsiasi Socio della Sezione può chiedere di visionare il materiale elettorale e presentare eventuali ricorsi con nota scritta alla Commissione Elettorale, entro sette giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

La Commissione Elettorale esprime il proprio parere entro sette giorni dal ricevimento e lo comunica con raccomandata RR o con PEC al ricorrente.

CAPO VI - varie

Art. 27 Adempimenti successivi

In seguito alla proclamazione, il presidente dell'assemblea elettiva in accordo con i membri eletti definisce la data della prima convocazione del consiglio neo eletto, entro 15 giorni dall' assemblea.

Art. 28 Approvazione e modifiche del regolamento

L'approvazione del presente regolamento elettorale e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza del Consiglio Direttivo in carica.

Art. 29 Pubblicità del regolamento

Il presente Regolamento elettorale è pubblicato sul sito web dell'Associazione alla sezione "CHI SIAMO"

Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione di Assemblea Elettiva del Consiglio Direttivo.

Art. 30 Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione. Il presente Regolamento è stato redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo in carica.

Art. 31 Allegati

Gli allegati A, B, C, D al presente Regolamento rappresentano dei fac-simile, modificabili nella veste e nell'impostazione grafica a seconda delle esigenze, sempreché gli elementi essenziali del loro contenuto vengano rispettati.

Allegati:

- Allegato A: Delega del diritto di voto**
- Allegato B: Modulo presentazione candidatura**
- Allegato C: Scheda elettorale per il rinnovo delle cariche sociali**
- Allegato D: Foglio presenze all'Assemblea Elettiva**

Cronologico Adempimenti Ordinaria Elezione

#	Termine (massimo se non specificato diversamente)	
T0		Delibera con <ul style="list-style-type: none"> • scelta del numero dei consiglieri data • Assemblea in sede elettiva • data delle votazioni (T.9) • data della scadenza delle candidature
T1	T0 +1	pubblicazione sul sito ed invio email come da art. 2 del regolamento
T2	T0 + 30 (min) TF - 30 (max)	scadenza del termine per la presentazione delle candidature
T3	T2 + 7	nominare la Commissione Elettorale
T4	T3 + 7	riunione della Commissione Elettorale per adempimenti preliminari e comunicazione degli eventuali esclusi
T5	T4 +7	termine per ricorso al Consiglio per coloro che sono stati esclusi
T6	T5 + 7	termine entro cui il Consiglio Direttivo decide sui ricorsi
T7	T6 + 2	pubblicazione sul sito ed email ai soci della Lista elettorale Invio schede mezzo posta +5
TF	T0 + 90 (minimo) 30 Aprile (max)	Data elezioni

Varese li

Il Presidente
Giorgio Villa

Indice

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELLE CARICHE SOCIALI..	1
Art. 1 Premessa.....	1
Art.2 Il consiglio direttivo.....	1
Art. 3 Soci elettori.....	1
Art. 4 Deleghe.....	1
Capo II – L'elettorato passivo.....	2
Art. 5 Soci eleggibili.....	2
Art. 6 Numero dei Soci eleggibili alle cariche.....	2
Art. 7 Gratuità delle cariche sociali.....	2
Art. 8 Casi di ineleggibilità, compatibilità e incompatibilità.....	2
Art. 9 Candidature.....	3
Art. 10 Termine temporale di presentazione delle candidature.....	3
Capo III - COMMISSIONE ELETTORALE.....	3
Art. 11 Nomina e composizione.....	3
Art. 12 Validità costituzione.....	3
Art. 13 Durata in carica e divieto di compenso.....	4
Art. 14 Coordinatore della Commissione Elettorale e modalità di convocazione.....	4
Art. 15 Facoltà e compiti della Commissione Elettorale.....	4
Art. 15.1 Attività e compiti iniziali.....	4
Art. 15.2 Attività e compiti prima delle elezioni, nei tempi previsti:.....	4
Art. 15.3 Attività e compiti in sede di Assemblea Elettiva:.....	5
Art. 15.4 Attività e compiti successivi alle elezioni:.....	5
Capo IV – Compiti del Consiglio Direttivo.....	5
Art. 16 (Compiti preliminari all'Assemblea Elettiva).....	5
Capo V - Assemblea e scrutatori.....	6
Art. 17 (Nomina e compiti del Presidente dell'Assemblea).....	6
Art. 18 Seggio elettorale.....	6
Art. 19 Elenchi da esporre presso il seggio.....	7
Art. 20 Scheda elettorale.....	7
Art. 21 Operazioni di voto.....	7
Art. 22 Modalità di voto.....	8
Art 22.1 Voto a mezzo posta.....	8
Art. 23 Schede nulle.....	8
Art. 24 Scrutinio.....	8
Art. 25 Parità di voti e Proclamazione.....	9
Art. 26 Reclami contro il risultato delle votazioni.....	9
CAPO VI - varie.....	9
Art. 27 Adempimenti successivi.....	9
Art. 28 Approvazione e modifiche del regolamento.....	10
Art. 29 Pubblicità del regolamento.....	10
Art. 30 Disposizioni Finali.....	10
Art. 31 Allegati.....	10
Cronologico Adempimenti Ordinaria Elezione.....	11
Indice.....	12